IRCA
ISTITUTO REGIONALE
CREDITO AGEVOLATO

ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGEVOLATO
I.R.C.A.

Delibera n. 76/26

SEDUTA COMMISSARIALE N. 11 giorno: 30 mese: settembre anno 2026

P R E S E N T I

Commissario Straordinario	**Dott. Roberto Rizzo**
Collegio Sindacale Straordinario:	
Presidente	**Dott. Leonardo Roccella**
Componente	**Dott.ssa Agata Rubino**
Componente	**Dott. Marco Fiorella (collegato in call-conference)**
Direttore Generale	**Dott. Giacomo Terranova**
Segretario	**Avv. Donata Guaia**

OGGETTO:"ASSEGNO MENSILE DI ANZIANITA' PERSONALE DIPENDENTE APPARTENENTE ALLA 3^ AREA PROFESSIONALE 3° LIVELLO" – PRESA ATTO PARERE DELL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA N. 040/11.26 DEL 06.08.2026 – DETERMINAZIONI CONSEGUENZIALI

IRCA
ISTITUTO REGIONALE
CREDITO AGEVOLATO

"ASSEGNO MENSILE DI ANZIANITA' PERSONALE DIPENDENTE APPARTENENTE ALLA 3^ AREA PROFESSIONALE 3° LIVELLO" – PRESA ATTO PARERE DELL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA N. 040/11.26 DEL 06.08.2026 - DETERMINAZIONI CONSEGUENZIALI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Assistito dall'Avv. Donata Guaia nella qualità di Segretario;

VISTO l'art. 1 della Legge Regionale 10.07.2018 n. 10 avente ad oggetto: *"Concentrazione degli enti finanziari siciliani. Accorpamento di Ircac e Crias"*;

VISTI i Regolamenti di esecuzione del citato art. 1, rispettivamente approvati con Decreto Presidenziale n. 32 dell'11.10.2019 e Decreto Presidenziale n. 33 del 27.12.2019;

VISTO l'art. 28 della Legge Regionale n. 25/2024, che disciplina il trasferimento del personale degli enti soppressi al nuovo Istituto IRCA;

VISTO l'atto ricognitivo della fusione tra CRIAS e IRCAC in IRCA di cui alla Legge Regionale n. 10 del 10 luglio 2018 a rogito del Notaio Giulia Barbagallo del 28.04.2026 – Rep. n. 2098;

VISTO lo Statuto dell'IRCA;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14/25 del 12.11.2025 con la quale è stato approvato il Ruolo Unico del Personale dell'IRCA;

VISTA la delibera commissariale IRCAC n. 7076 del 10.03.2026 con le quale, per tutte le ragioni ivi esposte, in ordine alle varie note di richieste e diffide pervenute all'Ente tendenti al riconoscimento ex CCNL del 19.12. 1994 e ss. Artt. da 117 a 121 che prevedono in favore del personale appartenente alla 3^area professionale 3°livello la corresponsione di un assegno mensile di anzianità, effettivamente riconosciuto dall'Istituto con delibera IRCA n. 6/25 del 19.03.2025 con decorrenza contrattuale a far data dal vigente CCNL sottoscritto in data 23.11.2023, è stato deliberato:

"1) di corrispondere in favore del personale appartenente alla 3^area professionale 3°livello gli arretrati dell'assegno mensile di anzianità ex CCNL 19/12/1994 nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dal periodo indicato dall'Avv. Salvatore Agnello nel parere a sua firma del 28.02.2025, ovvero dal 26 agosto 2018 fino all'avvenuto pregresso riconoscimento del luglio 2023;

2) di dare mandato al Direttore Generale a provvedere unitamente agli uffici competenti agli adempimenti consequenziali;

3) di comunicare il contenuto della suddetta delibera a ciascun dipendente beneficiario dell'assegno di anzianità, il quale preventivamente alla liquidazione dei predetti arretrati dovrà espressamente formulare l'accettazione del periodo riconoscimento degli stessi e dichiarare nel merito di non avere nulla altro a pretendere.";

VISTA l'analoga delibera commissariale CRIAS n. 4 del 10.03.2026 con la quale è stato deliberato di:

"1) *di corrispondere in favore del personale appartenente alla 3^area professionale 3°livello gli arretrati dell'assegno mensile di anzianità ex CCNL 19/12/1994 nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dal periodo indicato dall'Avv. Salvatore Agnello nel parere a sua firma del 28.02.2025, ovvero dal 26/12/2018 fino all'avvenuto pregresso riconoscimento del luglio 2023.*

2) di dare mandato al Direttore Generale a provvedere unitamente agli uffici competenti agli adempimenti consequenziali;

3) di comunicare il contenuto della suddetta delibera a ciascun dipendente beneficiario dell' assegno di anzianità, il quale preventivamente alla liquidazione dei predetti arretrati dovrà espressamente formulare l'accettazione del periodo riconoscimento degli stessi e dichiarare nel merito di non avere nulla altro a pretendere".

VISTE la delibera commissariale CRIAS n. 19/26 e l'analoga delibera commissariale IRCAC n. 7078, entrambe assunte nelle rispettive sedute commissariali svoltesi in data 01.04.2026 con le quali, per le motivazioni ivi indicate, l'effettiva operatività delle suddette delibere, alla data non divenute esecutive, è stata sospesa in attesa di approfondimenti istruttori;

VISTA la richiesta formulata dal Presidente del Collegio Sindacale Straordinario, a nome dell'intero Collegio, in seno alla seduta commissariale n. 4/26 del 20.05.2026 di acquisire in ordine al suddetto riconoscimento retroattivo dell'assegno sopra richiamato uno specifico parere da parte dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana per il tramite dell'Organo Tutorio;

VISTA la nota IRCA prot. n. 443/26 del 22.06.2026 con la quale è stato richiesto per il suddetto tramite assessoriale all'Ufficio Legislativo e Legale, per tutte le osservazioni ivi contenute, di esprimersi sui seguenti punti:

"1 Se, in applicazione della disciplina del CCNL Credito (ed in particolare degli artt. 114 CCNL 2019 e 121 CCNL 1994). Il personale ex CRIAS ed ex IRCAC con qualifica di "Capo Sezione", inquadrato nella 3^ area professionale, 3° livello, che abbia maturato i requisiti di anzianità richiesti sin dal mese di luglio/settembre 2013, abbia diritto a ricevere l'assegno mensile di anzianità, ad oggi non corrisposto, anche con riferimento al periodo antecedente al mese di luglio 2023, e precisamente dal luglio/settembre 2013 al giugno 2023;

2. In caso di riconoscimento della corresponsione del diritto all'assegno di anzianità per il periodo sopra indicato, se debba ritenersi applicabile la prescrizione quinquennale ai sensi della normativa in materia di crediti di lavoro, con decorrenza dall'insorgenza e dalla esigibilità di ciascun rateo, e con conseguente limitazione della corresponsione degli arretrati ai soli cinque anni anteriori a ciascun valido atto interruttivo posto in essere dai lavoratori interessati";

VISTA la nota prot. n. 32911 del 26.08.2026 con la quale l'Organo Tutorio ha trasmesso il richiesto parere contraddistinto 040.11.26 del 06.08.2026 allo stesso assessorato inoltrato con nota prot. n. 14499 di pari data;

VISTE le considerazioni tutte e le conclusioni contenute nel suddetto parere rese dall'adito Ufficio legislativo e Legale, a seguito di un'ampia ricostruzione della normativa sottostante ed, in particolare, dell'art.28 della Legge Regionale 12 agosto 2024 n. 25 e del contratto collettivo di settore applicato ai dipendenti dell'Ente, nonchè a fronte della sentenza n. 36197/2023 resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione e della sentenza n. 14146 resa dalla Corte di Cassazione – Sezione Lavoro in data 14.06.2026 intervenute in ordine alla prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori del pubblico impiego e di enti pubblici anche economici, dalle quali emerge che l'assegno mensile di anzianità in argomento può essere riconosciuto ai sensi dell'art. 2948 n.4 del Codice Civile, in favore del personale avente diritto nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dai singoli ratei mensili previo l'accertamento, ex art.2943 c.c., dell'esistenza di validi atti interruttivi di costituzione in mora da parte degli interessati, quali istanze scritte, diffide e formali richieste di adempimento ricevute dall'Ente;

VISTA la nota prot. n. 18646/26 del 14.09.2026 con la quale il suddetto parere è stato trasmesso per opportuna conoscenza al Collegio Sindacale Straordinario dal Commissario Straordinario che lo ha ritenuto condivisile con la precisazione di voler porre in essere ogni adempimento conseguenziale anche per il tramite del Direttore Generale fra cui la revoca della sospensione di precedenti delibere di riconoscimento retroattivo dell'assegno in argomento in favore del personale avente diritto per i periodi ivi indicati dal medesimo adottate contenuta nelle soprarichiamate delibere CRIAS n. 19/26 ed IRCAC n. 7076/26 entrambe del 10.03.2026;

SENTITO il Direttore Generale, il quale anche in considerazione dei precedenti positivi pareri resi nel merito dall'Avv. Febo Battaglia, consulente dell'Ente in materia di lavoro, propone favorevolmente la revoca della sospensione dell'effettiva operatività delle delibere CRIAS ed IRCAC rispettivamente contraddistinte con i nn. 4 del 10.03.2026 e 7076 del 10.03.2026, unitamente alla rettifica dell'errore materiale contenuto al punto n. 1 della delibera

commissariale IRCAC n. 7076/26 laddove viene indicata quale decorrenza della prescrizione la data del 26.08.2018 anzicchè la più corretta del 26.12.2018;

RITENUTO, pertanto, in assenza di elementi ostativi di poter confermare l'operatività delle stesse delibere con la rettifica della data di decorrenza della prescrizione per quanto concerne la delibera IRCAC n. 7076/26, previa verifica dell'esistenza di atti di costituzione in mora, interruttivi della prescrizione quinquennale decorrente dal periodo negli stessi atti indicato da parte del personale interessato ovvero dal 26 dicembre 2018 fino all'avvenuto pregresso riconoscimento del luglio 2023;

CON i poteri conferiti con Decreto Presidenziale n. 33/Serv. 1°/S.G. del 9 febbraio 2026;

DELIBERA N.76/26

Per i motivi di cui in premessa di:

1)di prendere atto del contenuto del parere reso dall'Ufficio legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana contraddistinto con il n. 040.11.26 del 06.08.2026, trasmesso all'Istituto con nota tutoria prot. n. 32911 del 26.08.2026;

- di procedere, in virtù di quanto enunciato nello stesso parere, alla revoca della sospensione dell'operatività della delibera commissariale CRIAS n. 4/26 del 10.03.2026 e della delibera commissariale IRCAC n. 7076 del 10.03.2026 disposta con successive delibere CRIAS n. 19/26 ed IRCAC n. 7078 entrambe assunte in data 01.04.2026;

2) di confermare conseguentemente la corresponsione in favore del personale appartenente alla 3^area professionale 3°livello degli arretrati dell'assegno mensile di anzianità ex CCNL 19/12/1994 nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dal periodo indicato dall'Avv. Salvatore Agnello nel parere a sua firma del 28.02.2025, ovvero dal 26 dicembre 2018 fino all'avvenuto pregresso riconoscimento del luglio 2023, previa verifica in aderenza a quanto indicato nel parere richiamato al punto n. 1 dell'esistenza di atti di costituzione in mora, interruttivi della prescrizione quinquennale decorrente dal predetto periodo da parte del personale interessato ;

-di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere, unitamente all'Ufficio Personale, i conseguenti adempimenti anche in relazione alle comunicazioni da dare a ciascun dipendente beneficiario, il quale preventivamente alla liquidazione dei predetti arretrati dovrà

espressamente formulare l'accettazione del periodo riconoscimento degli stessi e dichiarare nel merito di non avere nulla altro a pretendere.

La presente delibera è da dichiararsi immediatamente esecutiva attesa la necessità di evitare l'insorgere di contenziosi legali promossi dai dipendenti interessati all'erogazione in argomento.

IL SEGRETARIO [redacted]

[redacted] TRAORDINARIO